

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI A FAVORE DI MALATI DI HIV/AIDS**

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata ASSOCIAZIONE MONDO X - CASA FAMIGLIA SANT'ANTONIO ABATE SARDEGNA ONLUS** per gli anni **2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura **ASSOCIAZIONE MONDO X - CASA FAMIGLIA SANT'ANTONIO ABATE SARDEGNA ONLUS** (di seguito denominata Struttura), C.F. 92011890925 e P.Iva 03658750926 con sede legale in CAGLIARI VIA SAN GIOVANNI 287 e sede operativa in SASSARI PIAZZA SANT'ANTONIO ABATE 13, nella persona del Legale rappresentante, MORITTO SALVATORE C.F. MRTSVT46P29A978C, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della

L.R. n. 32 del 23.12.2020 “Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 6 le parole: “a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2022”; b) all’articolo 47 i termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi”;

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l’ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che l’attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate è regolata sulla base della Legge 135 del 05.06.1990 “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS”, del D.M. del 13.9.91 “Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate”, allegato A e B, del D.P.R. del 14.9.91 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l’attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate”, nonché delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/27 del 5.12.2007, n. 21/12 del 24.04.2018 e n. 54/19 del 06.11.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, defi-

niscono le linee di indirizzo, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite vengono quanto segue:

### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con dipendenze patologiche con provvedimento di accreditamento definitivo n.500 del 28/05/2015 con rinnovo del 18/09/2018 determinazione n. 954 adottato dalla RAS , e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.


### **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
	L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.	
	L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.	
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.	
	<b>Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica</b>	
	La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo	

	definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.	
	La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.	
	La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.	
	<b>Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità</b>	

	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad	
	ATS.	
	La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
	<b>Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento</b>	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà se-	


	gnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e	
	dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospen-	
	sione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa na-	
	zionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502	
	e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conse-	
	guente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.	
	<b>Per accettazione</b>	 MORITTU SALVATORE 11.08.2021 10:17:45 UTC
	<b>(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)</b>	
	Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione com-	
	porta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presen-	
	te contratto.	
	Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale	
	impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osser-	
	vanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organi-	
	ca, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accer-	
	tamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.	
	<b>Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori</b>	
	La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto	
	nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la	
	tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quel-	
	le relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del li-	
	bro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).	
	La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribu-	
	zioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qua-	

lora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

 MORITTU  
SALVATORE  
11.08.2021  
10:15:01  
UTC

**Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**


Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assi-



	stenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate	
	secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006	
	e ss.mm.ii.	
	Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
	<b>Per accettazione</b>	 MORITTU SALVATORE 11.08.2021 10:19:08 UTC
	<b>Firma rappresentante legale Struttura accreditata</b>	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	

le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

#### **Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

#### **Articolo 8 - Appropriately clinica**



In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

#### **Articolo 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR

	(sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.	
	La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.	
	<b>Per accettazione</b>	 MORITTU SALVATORE 11.08.2021 10:19:57 UTC
	<b>Firma rappresentante legale Struttura accreditata.</b>	
	La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
	Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.	
	<b>Per accettazione</b>	 MORITTU SALVATORE 11.08.2021 10:20:45 UTC
	<b>Firma rappresentante legale Struttura accreditata</b>	
	<b>Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.	
	Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.	

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento, l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.

11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ul-

	teriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.	
	<b>Articolo 11 - Tetto di spesa</b>	
	Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:	
	Anno 2021 : € 367.920,00	
	Anno 2022: € 367.920,00	
	Anno 2023: € 367.920,00	
	Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.	
	La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.	
	Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla	

struttura non potrà essere usata per la compensazione.

### **Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**



MORITTU  
SALVATORE  
11.08.2021  
10:21:32 UTC

### **Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli**

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l'attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T., laddove previsti. L'Azienda, in coerenza con i propri cimpiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. Verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. Controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o

	sul rispetto del piano individuale.	
	In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti,	
	la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente	
	aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti .	
	Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa	
	nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla	
	contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
	La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della	
	fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette	
	note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.	
	<b>Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle	
	tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai	
	provvedimenti regionali.	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza	
	mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante	
	fattura elettronica.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi	
	indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento	
	entro il predetto termine di 10 giorni.	
	L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	

	all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
	verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specifica-	
	to; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
	effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
	relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della	
	nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento	
	dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
	giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
	contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
	nota di credito per l'importo contestato.	
	Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
	30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità del-	
	le somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	
	tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrisponde-	
	re gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legisla-	
	zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando	
	l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato inte-	



ressato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

#### **Articolo 15 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

#### **Art. 16 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023.

E'escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, inci-

denti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

#### **Art. 16 bis - Cessione del contratto**


La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

#### **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla strut-

	tura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.	
	Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.	
	L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.	
	Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	<b>Per accettazione</b>	 MORITTU SALVATORE 11.08.2021 10:22:17 UTC
	<b>Firma rappresentante legale Struttura accreditata</b>	
	<b>Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale</b>	
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.	
	Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a	

richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA**

**Dott. Massimo Temussi**

**Salvatore Morittu**

**TEMUSSI**  
Firmato digitalmente da  
TEMUSSI MASSIMO  
**MASSIMO**  
Data: 2021.09.28  
13:38:32 +02'00'



**MORITTU**  
**SALVATORE**  
**11.08.2021**  
**10:23:10 UTC**

**ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023**

<b>Prestazioni di assistenza per pazienti affetti da AIDS/HIV</b>							
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	GIORNATE	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	TARIFFA - D.G.R. n. 54/19 del 6.11.2018	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
CASA FAMIGLIA SANT'ANTONIO ABATE (ASSOCIAZIONE MONDO X)	assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate - prestazioni residenziali	365	12	€ 84,00	€ 367.920,00	€ 367.920,00	€ 367.920,00
totale complessivo					367.920,00 €	367.920,00 €	367.920,00 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

 MORITTU  
SALVATORE  
11.08.2021  
10:28:22 UTC

**TEMUSSI**  
**MASSIMO**  
Firmato digitalmente  
da TEMUSSI  
MASSIMO  
Data: 2021.09.28  
13:32:46 +02'00'

**AllegaTo X - Elenco personale**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Associazione Mondo X - Sardegna
SEDE LEGALE	via San Giovanni 283 09127 Cagliari
SEDE OPERATIVA	Casa Famiglia Sant'Antonio Abate - p.za Sant'Antonio Abate n.13 - 07100 Sassari

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
BNDLSN63M53H118B	BUONDONNO	ALESSANDRA	IMPIEGATA COORDI	36,45	RESPONSABILE	OPERATORE DI COMUNITA'	UNEBA	
LNGMNT65S41I452Q	LANGIU	MARIA ANTONIETTA	OSSS	36,45	VICE RESP.	OPERATORE SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO	UNEBA	
PLIGPP73A68A407Z	PILI	GIUSEPPA	OSS	36	CUOCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
VRDMHL65C01A192J	VIRDIS	MICHELE	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
PLIFBA67L15I863O	PILO	FABIO	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
PSCVTR69T05I452A	PASCHINO	VITTORIO	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
LZRLRD79D24I452A	LAZARINI	ALFREDO	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
LNEMHL95H17I452Y	LEONI	MICHELE	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
CRBSFN97A07I452J	CORBIA	STEFANO	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
STGLSN69P09I452B	SOTGIA	ALESSANDRO	OSS	36,45	OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA	
MNTVCN84E25D643E	MONTAGANO	VINCENZO	ADDETTO ALLA PERS	36,45	ASSISTENTE	DIPLOMANDO OSS	UNEBA	
FRIVTI85P06I452F	IORE	VITO	MEDICO	6	INFETTIVOLOGO	MALATTIE INFETTIVE	CONVENZIONE A.O.U.	
SCHGPR66A64G203I	SECHI	GIAMPIERA	PSICHIATRA	4	DIRETTORE SANITA	PSICHIATRIA	PREST. PROFESSIONALE	
MRTSVT46P29A978C	MORITTU	SALVATORE	PSICOLOGO	12	PSICOLOGO	PSICOLOGIA	PREST. VOLONTARIA	
RSSGPP76P26A192P	ROSSI	GIUSEPPE	INFERMIERE PROF.L	20	INFERMIERE	SCIENZE INFERMIERISTICHE	PREST. VOLONTARIA	



MORITTU  
SALVATORE  
11.08.2021  
10:36:38 UTC

TEMUSSI  
MASSIMO

Firmato digitalmente  
da TEMUSSI MASSIMO  
Data: 2021.09.28  
13:36:03 +02'00'


\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.



MORITTU  
SALVATORE  
28.07.2021  
10:15:48 UTC